

**REGOLAMENTO (CEE) N. 687/79 DELLA COMMISSIONE****del 5 aprile 1979****che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di mele da tavola originarie del Cile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che, secondo le informazioni attualmente disponibili, la produzione comunitaria di mele nella campagna in corso raggiunge un volume di circa 6 661 000 tonnellate; che tale produzione supera di circa 1 500 000 tonnellate quella della campagna 1977/1978 ed è pressoché identica a quella della campagna 1976/1977; che le giacenze attuali sono notevolmente superiori a quelle registrate nello stesso periodo delle due campagne precedenti e sono di entità analoga a quelle riscontrate per il medesimo periodo della campagna 1975/1976, durante la quale erano state ritirate dal mercato 830 000 tonnellate; che, da quanto si può prevedere, tali giacenze non potranno essere smerciate in condizioni normali prima della fine campagna e rischiano pertanto di formare oggetto di ritiri considerevoli, poiché il magazzino non può, per motivi tecnici, essere protratto oltre un certo periodo;

considerando che, in vari Stati membri, i prezzi alla produzione si trovano a un livello particolarmente basso rispetto al prezzo di base; che, in tutti gli Stati membri, questi prezzi sono fortemente inferiori a quelli rilevati durante lo stesso periodo della campagna precedente e, salvo in Italia, sono perfino inferiori a quelli constatati nel medesimo periodo della campagna 1976/1977;

considerando che ogni anno, tra marzo e agosto, si osservano generalmente rilevanti importazioni di mele; che queste importazioni sono costituite essenzialmente di frutti del nuovo raccolto originari dei paesi dell'emisfero australe; che le due categorie di prodotti sono tuttavia largamente sostituibili; che le importazioni provenienti da tali paesi terzi possono quindi accentuare la flessione dei corsi e provocare, in ogni caso, un aumento dei quantitativi da ritirare dal

mercato; che, nella campagna in corso, le disponibilità per l'esportazione dei paesi dell'emisfero australe sembrano superiori a quelle delle campagne precedenti, il che rischia di aggravare ulteriormente la situazione suindicata, a causa della massiccia immissione di prodotti sui mercati della Comunità;

considerando che, a causa delle difficoltà succitate, il Sudafrica, l'Argentina, l'Australia e la Nuova Zelanda hanno modificato il loro programma di esportazione verso la Comunità per l'attuale campagna; che i colloqui con le autorità cilene non hanno consentito di mettere a punto una formula accettabile di collaborazione con questo paese, che è uno dei fornitori più importanti; che i quantitativi di mele cilene che il mercato comunitario può assorbire, senza gravi ripercussioni, saranno raggiunti, con tutta probabilità prima della fine di aprile;

considerando che le importazioni originarie degli altri paesi fornitori riguardano quantitativi trascurabili e non rischiano pertanto di perturbare il mercato;

considerando che dalla suesposta valutazione della situazione del mercato si può desumere che il mercato della Comunità rischia di subire, a causa delle importazioni di mele originarie del Cile, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, stando così le cose, è necessario sospendere le importazioni di mele originarie del Cile nel periodo compreso fra il 25 aprile e la fine della campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 25 aprile al 15 agosto 1979 è sospesa l'immissione in libera pratica nella Comunità di mele della sotto-voce 08.06 A II della tariffa doganale comune, originarie del Cile.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 22. 2. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---